

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VIABILITÀ DI ACCESSO ALLO STADIO BRIAMASCO

TRA

LA PROVINCIA AUTONOMA, con sede legale in Piazza Dante n. 15, 38122,- Trento C.F. 00337460224, rappresentata da....., di seguito denominata Provincia

e il

COMUNE DI TRENTO, con sede legale in via Belenzani 19, 38122 Trento C.F. _____, rappresentata dal Sindaco pro tempore _____, di seguito denominato Comune

PREMESSE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 che stabilisce: “1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (...)”;

VISTA la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo” ed in particolare l’art. 16 bis che stabilisce che: “ 1. La Provincia può affidare alla Provincia autonoma di Bolzano, a regioni e a enti locali anche appartenenti a regioni diverse, o assumere in affidamento dai medesimi enti, determinati compiti, funzioni o servizi, anche mediante il temporaneo avvalimento delle rispettive strutture e uffici, sulla base di specifici disciplinari o a seguito della sottoscrizione di apposite convenzioni. (...)”;

CONSIDERATO che il Comune con nota acquisita in data 14 luglio 2023 al prot. 547667 ha richiesto la collaborazione della Provincia per la creazione di una nuova via di accesso allo Stadio Briamasco, contraddistinto dalla p.ed. 2522 in C.C. Trento, al fine di garantire un ingresso separato alla struttura specifico per i sostenitori delle squadre di calcio ospiti ed in particolare per consentire a tali tifoserie l’utilizzo della tribuna est, ora non attuabile per questioni di sicurezza, come da indicazioni del Questore, per il rischio di contatto tra le tifoserie delle squadre;

CONSIDERATO che la realizzazione di un nuovo accesso consentirebbe di risolvere la problematica legata all’esistenza di un solo tunnel di ingresso alla tribuna che, in caso di emergenza, non viene ritenuto sicuro per un deflusso rapido dei tifosi, essendo un percorso a doppio senso;

CONSIDERATO che nell’ambito dei confronti intervenuti con il Comune di Trento e l’Azienda che gestisce l’impianto sportivo è stato individuato, in sinergia con la Questura di Trento, un tracciato ottimale per l’accesso allo Stadio da parte delle tifoserie ospiti organizzate. In particolare il percorso definitivo si dovrebbe sviluppare dal sottopasso ferroviario, proveniente dalla zona cimiteriale, attraverso i giardini didattici del Muse, mediante la realizzazione di un percorso di larghezza pari a m 2,50 pavimentato con la medesima tipologia di materiale (asfalto albino) prevista dal progetto di sistemazione dei percorsi dell’area, già approvato dall’Amministrazione comunale e dalla Sovrintendenza, e proseguire su una rampa di nuova realizzazione per colmare il leggero dislivello esistente e quindi su un corridoio, di larghezza non inferiore a 2,00 m, delimitato da recinzioni antiscavalamento e antilancio fino all’accesso alla tribuna est. Nel contempo è stato individuato anche un percorso provvisorio che consente un approntamento immediato resosi necessario per consentire l’attivazione del percorso stesso in tempi compatibili con l’avvio del

campionato di calcio professionisti 2023-2024 e delle partite di Coppa Italia – serie C previste per l'ultima decade di agosto. Tale soluzione provvisoria consente la separazione della tifoseria e quindi la sicurezza dell'accesso allo stadio da parte di tutti i fruitori e sarà mantenuto sino alla realizzazione del percorso definitivo. Tale percorso è, allo stato di fatto, già utilizzato per l'accesso ai giardini didattici e quindi, essendo sprovvisto di separazione fisica, necessiterà di un cordone di sicurezza delle forze dell'ordine che accompagni le tifoserie sino al punto di consegna all'inizio dell'area stadio.

CONSIDERATO che sussiste un interesse comune della Provincia di Trento e del Comune di Trento alla realizzazione del predetto intervento anche in considerazione delle ricadute degli eventi agonistici destinati a svolgersi nello Stadio Briamasco;

CONSIDERATO che il fine perseguito è l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quello della promozione del territorio provinciale e della città di Trento, e che vi è un interesse comune delle parti a collaborare in funzione della realizzazione, che insiste anche su immobili di proprietà provinciale;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un protocollo d'intesa tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e nel rispetto delle vigenti normative e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Art.1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo e si intendono interamente richiamate.

Art.2

(Oggetto)

1. Oggetto del presente protocollo è la collaborazione per la realizzazione e la gestione di un percorso di accesso allo stadio Briamasco al fine di creare vie di ingresso e di uscita per gli spettatori ospiti, indipendenti e separate.

2. Il presente protocollo disciplina gli impegni operativi delle Parti e gli aspetti economico-finanziari.

Art.3

(Compiti in capo alla Provincia)

1. Con la sottoscrizione del presente protocollo, la Provincia si obbliga:

- a. a realizzare l'intervento di cui all'art. 2, curando la progettazione dei lavori in conformità alle normative di settore, le procedure di affidamento e l'esecuzione dei lavori, nonché la direzione ed il collaudo degli stessi;
- b. a confrontarsi durante la fase di progettazione con il Comune e per il tramite di quest'ultimo con la Questura, al fine di ottimizzare le soluzioni progettuali;
- c. a richiedere tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari per l'approvazione del progetto di intervento;
- d. ad assumere a carico del bilancio provinciale i costi dell'intervento di cui all'art. 2 fino all'importo massimo di Euro 200.000,00 oneri fiscali inclusi.

2. Le attività di cui al precedente comma verranno attuate dal Servizio Opere Stradali dell'Agenzia provinciale opere pubbliche.

Art.4
(Compiti in capo al Comune)

1. Con la sottoscrizione del presente protocollo il Comune si obbliga:
 - a. a collaborare con la Provincia ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo;
 - b. a favorire l'acquisizione di eventuali pareri, autorizzazioni, nulla osta di propria competenza che si rendessero necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente art. 2
 - c. ad assumere ogni onere manutentivo e gestionale del nuovo percorso di accesso allo stadio all'uopo creato con particolare riguardo alle strutture realizzate (opere in calcestruzzo e metalliche, pavimentazioni, recinzioni e cancellate) sulla parte di proprietà comunale.

Art. 5
(Durata)

1. Il presente protocollo decorre dalla data della stipula e scadrà al completamento dell'intervento da parte della Provincia e alla sottoscrizione del verbale di consegna delle opere al Comune, fermo restando quanto stabilito al punto c. del comma 1 dell'art. 4.

Art. 6
(Gestione delle controversie e foro competente)

1. Le parti si impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo, in conformità ai doveri di correttezza e di diligenza nell'esecuzione delle stesse.
2. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni controversia dovesse insorgere in ordine al presente protocollo o connesse allo stesso. Nel casi in cui ciò non sia possibile, il Foro competente è quello di Trento.

Art. 7
(Norme transitorie e finali)

1. Il presente protocollo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Il presente protocollo può essere modificato solo in forma scritta e con il consenso delle Parti direttamente interessate dalle relative variazioni.
3. Sono consentite correzioni di errori materiali ed eventuali modifiche di carattere tecnico-formale e non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione del presente protocollo.

Art. 8
(Regime fiscale e oneri fiscali)

1. Agli effetti fiscali il presente protocollo rientra tra gli atti per i quali non vi è l'obbligo di richiedere la registrazione nel termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II, art. 4 e della Tabella, art. 1 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
2. Il presente protocollo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 9
(Privacy)

1. Per quanto riguarda gli adempimenti della normativa vigente in materia di riservatezza, gli Enti sottoscrittori, si impegnano a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e dal Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e le rispettive informative, redatte dagli Enti sottoscrittori ai sensi del citato Regolamento.

Art. 10
(Anticorruzione)

1. Per quanto riguarda gli adempimenti relativi all'anticorruzione, il presente protocollo d'intesa fa riferimento alle disposizioni approvate dagli Organi competenti di ogni Ente sottoscrittore.

Redatto in un unico originale, letto approvato e sottoscritto.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI TRENTO
